

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione Istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2025,
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2026
- Gestore GAIA S.p.A. - per i Comuni della Conferenza
Territoriale n. 1 "Toscana Nord"**

Marzo 2026

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2024 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativi all'anno 2025 nel territorio della CT 1 e specificatamente di quello gestito da GAIA S.p.A., ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo che di norma avviene ad opera dei Comuni, ma nel caso di GAIA S.p.A. è avvenuto, in applicazione dell'art. 10.3, ad opera del Gestore, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2026, ai sensi degli art. 4 e 9, del Regolamento Regionale.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2025 da parte del Gestore

L'attività di individuazione degli aventi diritto e la conseguente determinazione dell'ammontare dei singoli BONUS Integrativi da parte del Gestore nonché della relativa erogazione è avvenuta sulla base del Decreto del Direttore Generale AIT n. 31 del 28 marzo 2024, mentre il vigente Regolamento specifico ex art. 10.3 Regolamento Regionale AIT discende dal Decreto del Direttore Generale AIT n. 116 del 1° settembre 2022.

Il Regolamento specifico prevede una prima fase di individuazione degli aventi diritto a cura del Gestore, con domande su istanza dell'utenza o sulla base di elenchi di beneficiari del BONUS Sociale Idrico (nazionale) trasmessi da Acquirente Unico cui viene riconosciuto anche il BONUS Sociale Idrico Integrativo sulla base dell'art. 10.4 del Regolamento Regionale. Pertanto, al fine di stabilire il Bonus Integrativo da assegnare a ciascun beneficiario è necessario attendere la completa trasmissione degli aventi diritto da parte di Acquirente Unico per ciascuna annualità.

La rendicontazione 2025 è stata trasmessa in data marzo 2026 (prot. AIT 3932/26). Con tale nota specifica GAIA S.p.A. rendicontava sullo stato dell'erogazione del bonus idrico integrativo di competenza dell'anno 2025.

Si riportano di seguito le agevolazioni individuate per il 2025 suddivise per Comune, con il relativo numero di utenze coinvolte e di agevolazione assegnata, sulla base delle domande pervenute al Gestore e degli elenchi degli aventi diritto ai BONUS Nazionali pervenuti attraverso Acquirente Unico.

COMUNE	UTENTI COINVOLTI [unità]	BONUS INTEGRATIVO [Euro]
ABETONE CUTIGLIANO	32	€ 1.977,74
AULLA	406	€ 37.766,78
BAGNI DI LUCCA	160	€ 11.678,91
BAGNONE	40	€ 3.594,13
BARGA	269	€ 25.936,79
BORGO A MOZZANO	197	€ 17.349,65
CAMAIORE	929	€ 131.986,50
CAMPORGIANO	54	€ 3.735,08
CAREGGINE	13	€ 915,48
CARRARA	2.885	€ 347.842,21
CASOLA IN LUNIGIANA	21	€ 1.642,98
CASTELNUOVO GARFAGNANA	210	€ 21.593,40
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	25	€ 1.668,55
COMANO	16	€ 1.815,60
COREGLIA ANTELMINELLI	133	€ 13.882,74
FABBRICHE DI VERGEMOLI	16	€ 561,07
FILATTIERA	56	€ 4.791,36
FIVIZZANO	170	€ 12.900,85
FORTE DEI MARMI	104	€ 11.077,97
FOSCIANDORA	12	€ 582,04
FOSDINOVO	88	€ 8.039,81
GALLICANO	125	€ 10.497,29
LICCIANA NARDI	160	€ 14.896,63
MASSA	2.601	€ 372.175,28
MASSAROSA	674	€ 87.274,46
MINUCCIANO	24	€ 2.067,74
MOLAZZANA	16	€ 824,10
MONTIGNOSO	289	€ 37.926,26
MULAZZO	59	€ 5.460,09
PESCAGLIA	72	€ 6.199,99
PIAZZA AL SERCHIO	38	€ 3.735,61
PIETRASANTA	624	€ 91.947,13
PIEVE FOSCIANA	53	€ 4.743,68
PODENZANA	49	€ 4.038,06
PONTREMOLI	244	€ 23.961,35
SAN MARCELLO PITEGLIO	257	€ 17.798,99
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	21	€ 1.756,71
SERAVEZZA	422	€ 39.635,76
SILLANO GIUNCUGNANO	17	€ 1.305,99
STAZZEMA	126	€ 7.276,49
TRESANA	42	€ 3.055,02
VAGLI SOTTO	16	€ 1.349,29
VIAREGGIO	2.169	€ 285.766,05
VILLA COLLEMANDINA	12	€ 673,01
VILAFRANCA IN LUNIGIANA	143	€ 14.295,38
Totale complessivo	14.089	€ 1.700.000,00

Valutazione della rendicontazione e dell'aderenza dei Regolamenti specifici al Regolamento Regionale

È stata condotta un'analisi della rendicontazione sull'individuazione dei beneficiari arrivata per il tramite del Gestore che non ha messo in luce alcuna non conformità che sarebbe stata oggetto di decurtazione del fondo 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale. Si segnala invece:

- nel file sono presenti 185 UI afferenti ad utenze condominiali intestate a persone fisiche (uguali al beneficiario) e 115 UI afferenti ad utenze condominiali intestate a persone fisiche (comunque diverse dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *"per tutti i casi in cui l'utenza condominiale è intestata a persona fisica si è proceduto alla validazione dei dati ed al riconoscimento dell'agevolazione associando l'utente indiretto/ beneficiario alla stessa tramite la verifica dell'indirizzo di residenza con l'indirizzo di fornitura"*;
- che nella colonna "Intestatario Utenza" sono presenti 172 abbreviazioni di Condominio (Cond.). Si raccomanda per la prossima rendicontazione di inserire l'intestazione per esteso;
- nella colonna CF Utente in 12 celle è inserito 0 per cui manca il dato. Il Gestore ha dichiarato che vi sono *"12 utenze indirette per le quali non si dispone del codice fiscale della relativa utenza condominiale"*, al contempo *"per tutti i casi in cui l'utenza condominiale è intestata a persona fisica si è proceduto alla validazione dei dati ed al riconoscimento dell'agevolazione associando l'utente indiretto/ beneficiario alla stessa tramite la verifica dell'indirizzo di residenza con l'indirizzo di fornitura"*;
- per 8 UI sono presenti C.F. numerici riferiti a persone fisiche, per cui si presuppone si riferiscano ad utenze condominiali intestate a persone fisiche comunque diverse dal beneficiario. Il Gestore ha dichiarato comunque che *"per tutti i casi in cui l'utenza condominiale è intestata a persona fisica si è proceduto alla validazione dei dati ed al riconoscimento dell'agevolazione associando l'utente indiretto/ beneficiario alla stessa tramite la verifica dell'indirizzo di residenza con l'indirizzo di fornitura"*; si invita il Gestore a verificare puntualmente queste situazioni e ad aggiornare l'anagrafica.
- Nella colonna ISEE del beneficiario sono presenti 11335 n.d. Il Gestore ha dichiarato che *"Se l'utenza è stata ammessa al Bonus Integrativo in qualità di titolare del Bonus Sociale Idrico il valore dell'indicatore ISEE non è stato indicato poiché questa informazione non viene trasmessa da parte di Acquirente Unico; per queste utenze nella colonna "ISEE DEL BENEFICIARIO IN €" è stata riportata la dicitura "n.d."."*

Si rileva che la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto ai BONUS Nazionali pervenuti attraverso Acquirente Unico non ha consentito al Gestore di riportare in sede di Rendicontazione i valori ISEE di tali nuclei familiari.

Il Regolamento specifico vigente, approvato con il citato Decreto del DG AIT n. 116 del 1° settembre 2022 è stato valutato già in sede di approvazione come aderente al Regolamento Regionale, previo parere della Conferenza Territoriale n. 1.

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura

In data 16 marzo 2026 (prot. AIT nr. 3932/26) il Gestore ha trasmesso con nota il file di Rendicontazione 2025. Dunque, la procedura 2025, ha registrato sostanzialmente il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento specifico (un solo giorno di ritardo).

In base all'art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi individuati in vece dei Comuni, qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. GAIA S.p.A. ha dichiarato erogabili tutti i Bonus individuati (1.700.000 euro) ed alla data di rendicontazione ha erogato 850.658,15 euro, residuano 849.341,85 euro da erogare per l'anno 2025.

Dall'analisi effettuata e con riferimento all'art. 9, comma 3, del Regolamento che fa riferimento alle verifiche del Gestore di cui all'art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione *"sia conforme in ogni sua parte"* (all'art. 8, comma 2, lett. b, punto i), nè casi senza che i beneficiari avessero le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all'art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv o che i Comuni avessero superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal Gestore ai sensi dell'art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all'art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato tale dispositivo sono elencati all'art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell'art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell'art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:
 - Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di *"erogabilità"* da parte del Gestore che è tenuto a verificare che il file di Rendicontazione *"sia conforme in ogni sua parte"*. Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:
 - I casi in cui manca il nominativo dell'intestatario dell'utenza, cui si possono assimilare casi in cui vi siano utenze, specie UI, intestate genericamente a *"Condominio"* o a *"Ditte letturiste"* o simili, quindi in cui di fatto mancata indicazione dell'intestatario dell'utenza e dunque la sua precisa individuazione. Tali fattispecie non sono state riscontrate residualmente per GAIA S.p.A., il gestore ha dichiarato che vi sono *"12 utenze indirette per le quali non si dispone del codice fiscale della relativa utenza condominiale, ma al contempo che "per tutti i casi in cui l'utenza condominiale è intestata a persona fisica si è proceduto alla validazione dei dati ed al riconoscimento dell'agevolazione associando l'utente indiretto/ beneficiario alla stessa tramite la verifica dell'indirizzo di residenza con l'indirizzo di fornitura"*, pertanto tale fattispecie pur essendo marginalmente presente, non ha inciso sulla possibilità di eseguire le verifiche che il gestore è tenuto ad effettuare.
 - I casi in cui nella colonna "Intestatario Utenza" vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Ciò è stato riscontrato ma il gestore GAIA S.p.A. ha dichiarato *"per tutti i casi in cui l'utenza condominiale è intesta a persona fisica si è proceduto alla validazione dei dati ed al riconoscimento dell'agevolazione associando l'utente"*

indiretto/beneficiario alla stessa tramite verifica dell'indirizzo di residenza con l'indirizzo di fornitura". Pertanto, l'incoerenza del dato non è imputabile al Gestore.

- I casi di mancata indicazione del valore "ISEE del beneficiario". Salvo i casi in cui il dato non è trasmesso da Acquirente Unico, tali fattispecie non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..
- I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate. I casi di mancata indicazione soglia ISEE generale utilizzata, compilazione della colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" per le UI, mancanza totale o parziale o errata compilazione per le UI della colonna "Modalità di erogazione". Le fattispecie di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..
- Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare che, *"nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE"*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie, stanti le dichiarazioni riportate in precedenza, non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..
- Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare *"che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato"*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..

Ne consegue che il Gestore ha compiuto diligentemente le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2, del Regolamento.

Residui anni precedenti al 2025

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, in corso d'anno (entro il 30 giugno), per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 15 marzo (deroga del Regolamento specifico al Regolamento Regionale che invece prevede la data del 31 gennaio) non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

In data 19 giugno 2025 (prot. AIT n. 8928/25), GAIA S.p.A. ha trasmesso detta rendicontazione integrativa relativa all'anno 2024, in cui ha certificato la quasi completa erogazione di Bonus Integrativi 2024. Residuavano 1.008,07 euro da erogare a favore di nuclei familiari che avevano già ricevuto nelle precedenti bollette parte dell'agevolazione e

pertanto è presumibile che dopo il giugno 2025 l'erogazione sia continuata nelle successive bollette capienti.

Tuttavia già negli anni precedenti è stata segnalata la difficoltà, soprattutto nel caso di spedizione di assegni alle utenze indirette, di mancata riscossione dell'agevolazione, pertanto AIT monitora l'erogato fin dalla competenza 2021, grazie ai dati che il gestore invia ai fini del monitoraggio del Bonus Sociale Idrico a livello nazionale. Poiché il termine di 5 anni, fissato anche da ARERA per la riscossione dei Bonus Sociale Idrico di carattere nazionale (l'art. 17.1 lettera B dell'allegato A della delibera 63/2021), è un criterio adottabile per analogia anche al BII, sarà possibile, dal prossimo anno, rimettere nella disposizione degli utenti della CT 1, per il territorio gestito da GAIA S.p.A. l'importo dovuto, erogato e non riscosso da parte dei beneficiari dell'anno 2021.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2025

Dall'analisi dei dati, emerge che nel 2025 i beneficiari complessivi ammontano a 14.089 nuclei familiari e sono stati assegnati € 1.700.000 pari al 100% del Fondo disponibile 2025.

Poiché non vi sono residui, il Fondo a disposizione dei Comuni nel 2026 è pari all'OP_{social} che, in analogia con l'OP_{social} previsto per gli anni 2024 e 2025, si evince dalla Deliberazione di Consiglio Direttivo n.11 del 28 ottobre 2024 "Gestione GAIA S.p.a. - Predisposizione tariffaria 2024-2029 (deliberazione ARERA 639/2023/R/idr): approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord da trasmettere ad ARERA" pari ad euro 1.700.000, da utilizzare per l'anno 2026.

Il Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo prevede inoltre all'art. 4, comma 1: *"L'importo dei Fondi Integrativi relativi a ciascun Gestore, così come individuato all'Art. 2, è ripartito annualmente tra i Comuni della Conferenza Territoriale secondo le risultanze delle Tabelle approvate con Decreto del Direttore Generale dell'AIT, sentite le Conferenze Territoriali. Al fine di determinare le ripartizioni di dette tabelle le Conferenze Territoriali potranno dare mandato al Direttore Generale di utilizzare i seguenti criteri o un mix degli stessi: l'ammontare dei contributi di cui storicamente hanno usufruito gli utenti per Comune, la popolazione residente, la popolazione residente corretta con indici di differenziazione reddituale per Comune."*

La Conferenza Territoriale n.1 con Delibera n. 1 del 24 aprile 2018 ha approvato il seguente criterio di ripartizione: criterio storico.

Da tale criterio risulta che la ripartizione del Fondo per l'anno 2026, OP_{social} previsto in sede di PEF, per complessivi euro 1.700.000, è ripartito tra i Comuni secondo la tabella che segue.

COMUNE	Criterio Storico (Delibera CT1 n.1/2018) [%]	Ripartizione calcolata sulla base del criterio approvato dalla CT1, per l'anno 2026 [in euro]
ABETONE - CUTIGLIANO	0,07%	€ 1.197,16
AULLA	1,33%	€ 22.599,11
BAGNI DI LUCCA	0,53%	€ 9.033,89
BAGNONE	0,12%	€ 2.093,87
BARGA	1,12%	€ 18.983,13
BORGIO A MOZZANO	0,83%	€ 14.076,68
CAMAIORE	8,97%	€ 152.491,73

COMUNE	Criterio Storico (Delibera CT1 n.1/2018) [%]	Ripartizione calcolata sulla base del criterio approvato dalla CT1, per l'anno 2026 [in euro]
CAMPORGIANO	0,18%	€ 3.061,16
CAREGGINE	0,04%	€ 609,73
CARRARA	23,04%	€ 391.743,32
CASOLA IN LUNIGIANA	0,06%	€ 992,45
CASTELNUOVO GARFAGNANA	0,70%	€ 11.952,84
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	0,10%	€ 1.616,92
COMANO	0,09%	€ 1.584,24
COREGLIA ANTELMINELLI	0,54%	€ 9.179,76
FABBRICHE DI VERGEMOLI	0,03%	€ 561,80
FILATTIERA	0,37%	€ 6.209,55
FIVIZZANO	0,42%	€ 7.166,80
FORTE DEI MARMI	1,10%	€ 18.667,77
FOSCIANDORA	0,04%	€ 608,56
FOSDINOVO	0,19%	€ 3.251,35
GALLICANO	1,11%	€ 18.827,29
LICCIANA NARDI	0,67%	€ 11.465,37
MASSA	20,17%	€ 342.912,24
MASSAROSA	6,54%	€ 111.253,25
MINUCCIANO	0,17%	€ 2.861,15
MOLAZZANA	0,03%	€ 519,41
MONTIGNOSO	1,64%	€ 27.834,42
MULAZZO	0,30%	€ 5.084,58
PESCAGLIA	0,21%	€ 3.538,35
PIAZZA AL SERCHIO	0,18%	€ 2.996,30
PIETRASANTA	6,08%	€ 103.430,05
PIEVE FOSCIANA	0,22%	€ 3.717,92
PITEGLIO	0,07%	€ 1.141,31
PODENZANA	0,18%	€ 2.991,66
PONTREMOLI	1,16%	€ 19.724,21
SAN MARCELLO PISTOIESE	0,27%	€ 4.553,31
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	0,12%	€ 2.040,06
SERAVEZZA	2,28%	€ 38.763,27
SILLANO GIUNCUGNANO	0,10%	€ 1.682,69
STAZZEMA	0,35%	€ 5.929,21
TRESANA	0,21%	€ 3.648,74
VAGLI SOTTO	0,16%	€ 2.802,94
VIAREGGIO	17,09%	€ 290.566,13
VILLA COLLEMANDINA	0,02%	€ 336,84
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	0,81%	€ 13.697,52
Totale complessivo	100,00%	1.700.000,00

In relazione alla gestione unitaria si attesta inoltre che con riferimento all'art. 10.3 del nuovo *Regolamento Regionale* ove si prevede, a decorrere dall'annualità 2023, che "con

referimento al territorio gestito da GAIA Spa e Nuove Acque Spa, il Gestore si sostituisce ai singoli Comuni nell'individuazione unitaria dei soggetti aventi diritto al BONUS Integrativo, salvo diversa comunicazione entro il 30 novembre dell'anno precedente da parte di uno o più Comuni del territorio di riferimento che potranno gestire autonomamente la procedura secondo il presente regolamento", non è pervenuta alcuna richiesta di gestione autonoma da parte dei singoli Comuni, pertanto nell'anno 2026 il BII (per il territorio gestito dal GAIA S.p.A.) sarà gestito unitariamente dal Gestore medesimo.

Regolamento specifico nel territorio gestito da GAIA S.p.A. in applicazione dell'art. 10.3

L'art. 10.3 prevede che "nel primo anno di applicazione la suddetta procedura sarà definita mediante apposito regolamento predisposto dal Gestore e approvato da AIT con decreto del Direttore Generale, sentita la Conferenza Territoriale di riferimento. Salvo necessità di modificare tale Regolamento, questo resterà valido anche per gli anni successivi a quello di approvazione".

Il Regolamento specifico vigente è stato adeguato con Decreto del DG AIT n. 116 del 1° settembre 2022.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2026, pari all'OP_{social} che si evince, in continuità con quello approvato per gli anni 2024 e 2025, dagli OP_{social} di PEF approvato dal Consiglio Direttivo AIT per GAIA S.p.A. con Deliberazione di CD AIT n. 11 del 28 ottobre 2024 *Gestione GAIA S.p.a. - Predisposizione tariffaria 2024-2029 (deliberazione ARERA 639/2023/R/idr): approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord da trasmettere ad ARERA*, ammonta a 1.700.000 euro.

Il Fondo a disposizione nel 2026, comprensivo dei residui non assegnati negli anni precedenti pari a zero, ammonta ad euro 1.700.000, da assegnare nel corso dell'anno 2026.

La procedura avverrà sulla base degli art. 10.3 e 10.4 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo e del Regolamento specifico vigente approvato ai sensi dell'art. 10.3.

Firenze, 31 marzo 2026

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI**

Dott. Sabatino Caso (*)

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*